



JEKO SRL

STATUTO DELL'ODV

Allegato C al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni

Il presente Statuto è predisposto dalla Società al fine di disciplinare il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, individuando, in particolare, poteri, compiti e responsabilità allo stesso attribuiti.

La Società ha costituito al proprio interno, ai sensi del citato Decreto, un Organismo di Vigilanza (di seguito anche OdV) dotato di poteri di controllo.

Infatti, l'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 prevede che l'Ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati-presupposto se l'organo dirigente dell'Ente ha:

- a) adottato modelli organizzativi, gestionali e di controllo idonei a prevenire i reati di cui al Decreto medesimo;
- b) affidato il compito di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di cura del loro aggiornamento a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, appunto all'Organismo di Vigilanza.

Affinché il modello organizzativo spieghi efficacia esimente, l'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto richiede che *"il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento"* sia stato affidato a *"un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo"* e pertanto, in tale contesto, la Società ha previsto che l'OdV abbia i seguenti requisiti:

- ✓ **Autonomia**, nell'iniziativa e nelle modalità di controllo, da ogni interferenza o condizionamento da parte di qualunque componente dell'Associazione;
- ✓ **Indipendenza** da legami o interessi con altre aree aziendali;
- ✓ **Professionalità**, intesa come possesso degli strumenti e delle tecniche necessarie allo svolgimento dell'attività assegnata e quindi:
 - conoscenza della struttura aziendale e delle modalità potenziali di realizzazione dei reati;
 - competenze giuridiche, segnatamente in materia di diritto penale e di norme sulla tutela della salute in ambienti di lavoro;
 - conoscenza di tecniche ispettive e di analisi, segnatamente campionamento e analisi statistica, tecniche di intervista standardizzata e non, elementi di psicologia, analisi, valutazione e contenimento dei rischi, metodi di individuazione delle frodi;
 - Garanzia di continuità d'azione e quindi di dedizione esclusiva e costante all'attuazione del Modello e alla vigilanza su di esso.

Le attività che l'OdV è chiamato ad assolvere possono schematizzarsi come segue:

- a) vigilanza sull'effettività del Modello, cioè sulla coerenza tra i comportamenti concreti e il modello istituito;
- b) esame dell'adeguatezza del Modello, ossia della sua reale - e non già meramente formale - capacità di prevenire i comportamenti vietati;
- c) analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- d) verificare il rispetto delle procedure previste dal Modello e rilevazione delle eventuali difformità comportamentali emergenti dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni obbligatorie;

- e) formulare all'am.re e ai soci proposte documentabili aventi ad oggetto l'aggiornamento e l'adeguamento del Modello a seguito di:
 - violazioni del Modello medesimo;
 - rilevanti modificazioni della struttura organizzativa dell'Associazione o nelle modalità di svolgimento delle attività sensibili;
 - modifiche normative;
- f) segnalare all'amm.re e, se d'interesse, al Collegio Sindacale per gli opportuni provvedimenti, le violazioni del Modello organizzativo che possono comportare l'insorgenza di responsabilità in capo all'Associazione;
- g) relazionare, con regolarità almeno semestrale, all'amm.re e al Collegio Sindacale le attività di verifica e controllo compiute e l'esito delle stesse.

Per le finalità e nel rispetto dei requisiti sopra esposti, la società ha istituito al suo interno un Organismo di vigilanza *ad hoc* in composizione monocratica nominato dall'Assemblea dei soci.

Nell'organizzazione gerarchica aziendale, l'Organismo è collocato al livello dell'amm.re e riferisce direttamente a questi e all'assemblea.

L'OdV dura in carica tre anni e nell'espletamento delle sue funzioni è dotato di tutti i poteri necessari a garantire libertà ed effettività di azione.

Ritenendo che la *ratio* della norma sia quella di agevolare l'attività di vigilanza, il principio generale per cui ogni area aziendale, che gestisce attività a rischio reato, debba comunicare:

- a) le risultanze delle attività di controllo dalla stessa posta in essere per dare attuazione al Modello (report riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi, etc.);
- b) le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

Più specificatamente si fa obbligo a tutti i soggetti coinvolti nell'attività aziendale che ne abbiano notizia di comunicare all'OdV:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;
- tutte le attività svolte in rapporto con la Pubblica Amministrazione (finanziamenti, contributi, autorizzazioni, ispezioni, accreditamenti etc.);
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dalle quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche contro ignoti, per i reati di cui al D. Lgs. 231/2001;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati di cui al Decreto;
- le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al Decreto;
- le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- gli esiti dei controlli - preventivi e successivi - che sono stati effettuati nel periodo di riferimento, sugli affidamenti a operatori del mercato, a seguito di gare a livello nazionale ed europeo, ovvero a trattativa privata;

- gli esiti del monitoraggio e del controllo già effettuato nel periodo di riferimento, sulle commesse acquisite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità.

Inoltre l'OdV deve essere puntualmente informato:

- di tutto ciò lo stesso richieda nell'esercizio delle funzioni ispettive;
- dei cambiamenti organizzativi e procedurali;
- degli aggiornamenti del sistema delle deleghe;
- delle comunicazioni provenienti dagli organi di vigilanza riguardanti fatti che potrebbero determinare responsabilità, in capo all'Ente, ai sensi del Decreto;
- periodicamente, in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il normale flusso di informazioni deve seguire la linea gerarchica. Tuttavia, qualora il lavoratore si sentisse a disagio psicologico nell'interloquire con il superiore gerarchico, potrà rivolgersi direttamente all'OdV. Le segnalazioni anonime non sono aprioristicamente escluse.

L'OdV garantisce la riservatezza a chi segnala le violazioni ed è tenuto al mantenimento del segreto circa le informazioni che riceve, fatti salvi gli obblighi di legge, alla tutela degli interessi dell'Ente e delle persone eventualmente accusate erroneamente o in mala fede.

Il flusso di informazioni verso l'OdV agevola l'attività di vigilanza, ma non incombe sull'Organismo un obbligo di agire ogni qualvolta vi sia una segnalazione, essendo l'iniziativa di indagine rimessa alla discrezionalità (e responsabilità) dell'Organismo che stabilisce in quali casi attivarsi.

L'Organismo di Vigilanza ha il potere di disciplinare autonomamente la propria attività emanando uno specifico "Regolamento" contenente le modalità di funzionamento (es.: riunioni, verifiche, flussi informativi, budget).

Eventuali modifiche al presente statuto possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere validamente adottate dall'assemblea, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, previo parere obbligatorio non vincolante dell'Organismo.